



(logo)

Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

Protocollo di Intesa per l'adesione al Network Nazionale della Biodiversità

TRA

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare (di seguito denominato "MATTM"), via Cristoforo Colombo 44, (C.F. 97240370581), legalmente rappresentato nella persona della Dr.ssa. Maria Carmela Giarratano in qualità di Dirigente *ad interim* della Divisione II^a Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare.

E

...ENTE SOTTOSCRITTORE.... , Via, Codice Fiscale e Partita. IVA n, nella persona di

VISTO

- la Legge del 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente, cui attribuisce specifiche competenze per assicurare, in un quadro organico, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;
- la legge 8 luglio 1986 n. 349, art. 8, che prevede che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvalga dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle Unità Sanitarie Locali, previa intesa con la Regione competente, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica

dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni;

- la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la Convenzione sulla Diversità Biologica sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata in Italia il 14 febbraio 1994 con Legge n. 124;
- il D. Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- il D. Lgs. 112/98, art. 69, che, in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n. 59, individua i compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente e l'articolo 73 che prevede lo strumento dell'intesa, dell'accordo di programma o della convenzione ove si richieda l'iniziativa integrata e coordinata tra lo Stato e gli altri soggetti pubblici e privati;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie del 19 dicembre 2003, recante previsioni di sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale" modificato ed integrato dal D. Lgs. 4 aprile 2006, n.159, e dal D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, e dal D.L. 13 agosto 2011, n.138;
- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 recante "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- la Direttiva della Comunità Europea 2007/2/EC del 14 marzo 2007 "Establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE);
- la Direttiva n. 2/2007 del Ministero per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione in materia di interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell'attività negoziale;
- la legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, comma 327, che autorizza il MATTM alla stipula di accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche;
- il D.P.C.M. del 1 aprile 2008 "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema Pubblico di Connettività" (GU 21/6/2008 n.44), previste dall'art. 71 comma 1-BIS del D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 recante il "Codice della PA Digitale";
- il Regolamento (CE) N. 1205/2008 della commissione del 3 dicembre 2008 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati;

- la pubblicazione da parte del CNIPA del Regolamento “Repertorio Nazionale dei dati Territoriali” e delle specifiche tecniche dello stesso, versione 1.0, del 2 aprile 2009 – Linee guida per l'applicazione dello Standard ISO 19115 Geographic Information Metadata;
- il Contratto del 30/12/2009 Rep. N° 156 per aggiudicazione dell'Appalto: *Servizi di progettazione tecnica del Sistema Ambiente 2010, realizzazione del CHM sulla biodiversità, servizi redazionali, costituzione del Network Nazionale della Biodiversità (NNB), servizi di consulenza specialistica e fornitura software accessori ai servizi predetti*, sottoscritto con l'ATS IGEAM DD S.r.l. (mandataria) diretta e coordinata da ALTRAN ITALIA SPA, con sede legale e sede operativa in Roma 00185 - Via Goito 52 - Vitrociset S.p.A. (mandante) con sede legale in Roma 00138 - Via Salaria n. 1027 - Dipartimento di Biologia Vegetale dell'Università degli Studi di Roma “Sapienza” con sede in Roma 00185 P.le Aldo Moro, 5 - Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Dipartimento di Biologia con sede in Roma, 00173 - Via Orazio Raimondo n. 18,
- il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32 “Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)”, finalizzato alla realizzazione dell'Infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale che consente allo Stato italiano di partecipare all'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità Europea (INSPIRE) per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente e stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati necessari;
- l'art. 3, comma 2 del medesimo D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32, che definisce il MATTM autorità competente per l'attuazione del decreto stesso;
- l'art. 8, comma 1 del medesimo Decreto, in cui il PCN assume la denominazione di “Geoportale Nazionale” che sostituisce, ad ogni effetto, il Sistema Cartografico Cooperativo – Portale Cartografico Nazionale;
- l'art. 9 del Decreto Legge 179/2012 che definisce l'accesso e il riuso della dell'informazione prodotta dalla Pubblica amministrazione;
- la Legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”;
- la Strategia Nazionale per la Biodiversità, approvata con l'intesa (Repertorio n. 181/CSR) espressa dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 7 ottobre 2010;
- la Comunicazione della Commissione Europea (COM(2011) 244 definitivo) “La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020” del 3 maggio 2011;
- il D.M. 6 giugno 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Istituzione del Comitato paritetico per la biodiversità, dell'Osservatorio Nazionale per la biodiversità e del Tavolo di consultazione”;

- il D.M. 10 novembre 2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale";
- il D.M. 10 novembre 2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici";
- il D.M. 10 novembre 2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso";
- il D.M. 10 novembre 2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000";
- la legge 17 dicembre 2012, n. 221 di Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ed, in particolare, quelli relative all'agenda digitale italiana;

PREMESSO

- che la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare (DPNM) del MATTM sta realizzando un'azione integrata sulla Biodiversità, attraverso la progettazione e la realizzazione di due strumenti previsti dalla citata Strategia Nazionale per la Biodiversità, il Portale NaturaItalia e il Network Nazionale della Biodiversità (di seguito NNB), quest'ultimo costituito da Enti Cooperanti, Focal Point e Centri di Eccellenza nazionali, con acquisizione di hardware, software e servizi di sistema a supporto;
- che la disponibilità dei dati sul tema della biodiversità consente una più agevole e spedita attuazione dell'analisi e gestione delle aree pregiate e/o a rischio, con un notevole ausilio nell'attività di pianificazione e programmazione degli interventi a fronte anche di una consistente economia di risorse disponibili;
- che il MATTM, all'interno del predetto Progetto *Sistema Ambiente 2010 – Il Network Nazionale della Biodiversità*, ha affidato all'A.T.S. Igeam D.D. S.r.l. (mandataria), Vitrociset S.p.A. (mandante), Università degli Studi di Tor Vergata (mandante), Università degli Studi "Sapienza" di Roma (mandante), tra le altre cose, la realizzazione di un sistema di gestione e condivisione dei dati e degli archivi sul tema della biodiversità, basato su tecnologia Web-GIS;
- che le informazioni presenti sia sul "Geoportale Nazionale", sia sul Web-GIS del Progetto *Sistema Ambiente 2010 – Il Network Nazionale della Biodiversità* costituiscono una banca dati ai sensi degli articoli della legge 22 aprile 1941 n. 633, del D.L. 6

maggio 1999 n. 169 e della Legge 21 maggio 2004 n. 128 e pertanto regolata e disciplinata da detta normativa;

- che il MATTM, recependo le indicazioni del progetto INSPIRE della Comunità Europea, nel quale l'Italia è rappresentata dal MATTM stesso come Focal Point Nazionale, divenuta Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio volta alla costruzione di una rete europea per la condivisione dei dati geo-topo-cartografici e vista la necessità di far fronte ad emergenze presenti e future, in conformità ai suoi compiti istituzionali, si è voluta dotare di una infrastruttura tecnica e tecnologica capace di fornire e gestire in modo capillare informazioni geografiche sulla biodiversità su tutto il territorio nazionale, denominata *Network Nazionale della Biodiversità (NNB)*, costituita dal Web-GIS di cui sopra e dalla connessa rete di Centri di Eccellenza, Focal Point ed Enti Cooperanti presso strutture pubbliche di rilievo sul tema della biodiversità;
- che il MATTM, con il Portale NaturaItalia e il NNB, ha realizzato anche un'architettura di sistema idonea a supportare la creazione e la gestione di un sistema cartografico cooperante e di Sistemi Informativi Geografici mediante l'utilizzo di un'infrastruttura di interfacciamento e di distribuzione di dati geo-topo-cartografici, territoriali, ambientali tra il portale ed un network di nodi periferici, progettata per garantire una consultazione ed integrazione efficiente di dati e informazioni geospaziali e tabellari eterogenee, senza che avvenga il trasferimento fisico dei dati stessi che risiederanno sempre presso l'Ente Cooperante che ne detiene i diritti legali;
- che è interesse del MATTM consentire l'accesso da parte di tutte le strutture che detengono dati sulla biodiversità al NNB, al fine di facilitare la produzione, la condivisione, la diffusione e l'aggiornamento dei dati di interesse;
- che attraverso il NNB, il MATTM e gli Enti che aderiscono all'iniziativa sono in grado di catalogare i set di dati territoriali esistenti sul tema della Biodiversità, consentire l'interoperabilità dei set di dati ad ogni livello, coordinare i soggetti ai vari livelli di amministrazione;
- che il MATTM assolve il coordinamento, come Ente Centrale, degli Enti partecipanti o analogamente interessati a partecipare con pari dignità all'interno del NNB;
- che il NNB ed il suo Web-GIS non hanno il fine di subentrare ad analoghe e precedenti strutture simili, ma di integrarsi con le stesse per potenziarne il servizio finale;

CONSIDERATO

- che ai dati pubblicati in interoperabilità saranno applicate le regole contenute nel documento di Data Policy del NNB;
- che i testi, le immagini, i filmati e le grafiche del sito resteranno di proprietà esclusiva del MATTM e dei terzi cooperanti, protetti dalle leggi internazionali sul diritto d'autore e sui diritti connessi e ne sarà vietata qualsiasi appropriazione;

- che non sarà consentito copiare, decodificare, decompilare, disassemblare, tradurre o modificare in toto o in parte le immagini, o creare materiale derivato da esse. Non sarà altresì consentito cedere a nolo, divulgare, pubblicare, vendere, assegnare, concedere in leasing, concedere in licenza a terzi, commercializzare oppure trasferire le immagini o parti di esse, o utilizzarle in modo differente rispetto a quanto espressamente autorizzato;
- che i software usati per il funzionamento del Web-GIS sono di proprietà esclusiva del MATTM e quelli della sezione BioCASE/GeoCASE sono *open source*, ma gli utenti registrati saranno obbligati a non decompilare, copiare o imitare (per il Web-GIS) detti software, salvo il suo normale uso per la messa in interoperabilità dei dati;
- che ...ENTE SOTTOSCRITTORE...ha un ruolo istituzionale di primo piano per quanto concerne la produzione, la raccolta e la gestione di dati sul tema della Biodiversità, che costituiscono informazioni di riferimento per le Amministrazioni Locali, gli Enti e le Istituzioni a livello locale, regionale e nazionale;
- che ...ENTE SOTTOSCRITTORE...condivide l'obiettivo del NNB di condivisione, consultazione, integrazione e aggiornamento dei dati;
- che ...ENTE SOTTOSCRITTORE...intende aderire al NNB come Ente Cooperante/Focal Point/Centro d'Eccellenza;
- che ...ENTE SOTTOSCRITTORE...intende rendere disponibili i propri dati e metadati sulla Biodiversità, tramite soluzioni di interfacciamento con i sistemi del NNB, secondo modalità conformi alla normativa vigente in materia di Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione ed in linea con le soluzioni individuate dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni (previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale) e dal Comitato Tecnico Scientifico del Network, istituito per il controllo dei dati del sistema;
- che la disponibilità di dati aggiornati, georeferenziati e prontamente disponibili costituisce lo strumento principale per una corretta pianificazione degli interventi a tutela, salvaguardia e valorizzazione della Biodiversità e consente un più agevole e spedito monitoraggio e rendicontazione dello stato di conservazione e degli effetti sulla biodiversità degli interventi realizzati;
- che la normativa comunitaria e internazionale richiede la rendicontazione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat tutelati e che ciò implica la raccolta, l'elaborazione e la valutazione di dati aggiornati e georeferenziati;
- che attraverso il NNB è possibile condividere i dati messi a disposizione dai vari Enti, senza il trasferimento fisico dei dati, al pari del Geoportale Nazionale, divenendo una rete di dati collegati via web mediante standard e protocolli condivisi per assicurare la compatibilità e l'interoperabilità dei dati e dei servizi;

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 - Oggetto

Il MATTM e ...ENTE SOTTOSCRITTORE... sin da ora si impegnano a condividere, senza alcun onere aggiuntivo per le parti, dati sulla biodiversità cartografici, tabellari, cartacei in proprio possesso ed i futuri aggiornamenti, nel rispetto della proprietà dei dati, mantenendo invariati i diritti legali sugli stessi.

Le Parti si impegnano, inoltre, a cooperare per vagliare proposte di miglioramento dell'architettura delle strutture informative e dei dati, con la prospettiva di promuovere l'interscambio dei dati nel NNB, coniugando il fabbisogno di qualità dei dati e la necessità di diffusione, rispettando i principi di sussidiarietà e garantendo la possibilità di aggiornamento ai soggetti che mettono a disposizione i dati.

Le Parti promuovono la condivisione della programmazione delle eventuali attività di aggiornamento dei dati e di ulteriori attività congiunte di reciproco interesse, nel rispetto delle specifiche tecniche previste.

Art. 3 - Compiti del MATTM

Il MATTM mette a disposizione dell'...ENTE SOTTOSCRITTORE... dati, informazioni e moduli per acquisire i metadati resi disponibili.

Il MATTM ritiene opportuno che ...ENTE SOTTOSCRITTORE... partecipi al NNB e ai dati in esso contenuti tramite Cooperazione e che integri i propri dati con quelli presenti nel NNB per le proprie attività istituzionali, secondo le modalità fissate per l'utilizzo del sistema e senza sovrapposizioni con l'interoperabilità con il Geoportale Nazionale.

Il MATTM mette a disposizione dell'...ENTE SOTTOSCRITTORE... i supporti software necessari, senza che questo comporti alcun onere a carico dell'...ENTE SOTTOSCRITTORE....

Art. 4 – Compiti dell'...ENTE SOTTOSCRITTORE....

...(ENTE SOTTOSCRITTORE)... si impegna a fornire i propri dati e meta-informazioni sugli strati cartografici prodotti nei sistemi informativi di propria competenza, nel rispetto dei vincoli di tutela e privacy esistenti sui beni rappresentati e garantendone proprietà, validità e validazione, per la pubblicazione tramite sistema cooperante in qualità di

- Centro di Eccellenza
- Focal Point
- Ente Cooperante

...(ENTE SOTTOSCRITTORE)... si impegna a verificare la conformità dei propri dati al modello ed ai requisiti definiti per il NNB. Laddove venissero riscontrate difformità, concorderà con il MATTM le modalità per procedere alle opportune modifiche;

...(ENTE SOTTOSCRITTORE)... si impegna a fornire i propri metadati, secondo l'apposito format messo a disposizione sul sistema e in conformità con gli standard CNIPA/DigitPA e le specifiche INSPIRE;

...(ENTE SOTTOSCRITTORE)... si impegna ad indicare al MATTM idonee figure all'interno della propria struttura come riferimenti operativi per l'attività di cooperazione;

...(ENTE SOTTOSCRITTORE)... qualora sopraggiungano esigenze organizzativo/amministrative che impediscano di far fronte agli impegni derivanti dalla presente convenzione, si riserva, previa comunicazione, di sospendere o interrompere la fornitura delle proprie meta-informazioni, senza che da ciò possa derivare alcun pregiudizio in capo alla stessa;

...(ENTE SOTTOSCRITTORE)...in qualità di

Centro di Eccellenza si impegna a garantire la costruzione di un nodo del Network, secondo il protocollo BioCASE/GeoCASE e a garantire la conservazione e l'efficiente gestione dei dati; si impegna inoltre a fornire, qualora richiesta dal Comitato Tecnico Scientifico, la propria consulenza nell'emanazione delle procedure necessarie alla coerenza e consistenza del NNB nella fase iniziale di verifica dei database forniti dai contributori del NNB prima della loro pubblicazione;

Focal Point si impegna a garantire la costruzione di un nodo del Network, secondo il protocollo BioCASE/GeoCASE e a garantire la conservazione e l'efficiente gestione dei dati; si rende inoltre disponibile a supportare tecnicamente i contributori qualora non siano in grado di rendere autonomamente interoperabile il proprio database e a rendere disponibile il proprio server per l'upload degli stessi database e nelle attività di controllo e pulizia dei dati attraverso l'utilizzo delle corrette procedure;

...(ente sottoscrittore)... si impegna a collaborare con le strutture esterne al Ministero che supportano il MATTM nella gestione e nella costruzione del NNB.

Art. 5 - Vincoli nell'utilizzo di dati protetti da copyright

Le condizioni di vincoli e restrizioni derivanti dall'uso di dati protetti da copyright sono regolate dal documento di data policy che è parte integrante di questo Protocollo.

Art. 6 - Costi

Il Protocollo d'intesa è stipulato a titolo gratuito.

Art. 7 - Durata e decorrenza

Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di 3 (tre) anni dalla sua entrata in vigore ed è rinnovabile per un periodo di ulteriori 3 (tre) anni. L'eventuale rinnovo deve essere chiesto

per iscritto con congruo anticipo prima della scadenza da entrambe le Parti indifferentemente e, per avere effetto, deve essere accettato, sempre per iscritto, dall'altra Parte.

Art 8 - Obbligo delle Parti

Le parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Art. 9 – Controversie

Per ogni controversia derivante dalla mancata osservazione degli accordi sottoscritti nel presente Protocollo d'intesa, le Parti rimettono l'esclusiva competenza, ai fini del giudizio, al Foro di Roma.

Art. 10 – Nomina dei referenti

Le Parti si impegnano a designare un referente delle attività del presente Protocollo d'Intesa, comunicandone per iscritto il nominativo all'altra Parte entro 15 (quindici) giorni dall'entrata in vigore del Protocollo.

Art. – 11 Trattamento dei dati

Le parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione, unicamente per le finalità ad essa connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati dal D.lgs 196/2003 e s.m.i..

L'...ENTE SOTTOSCRITTORE..., sottoscrivendo il presente Protocollo d'Intesa, autorizza, al solo fine di pubblicizzare l'esistenza e la titolarità del dato, alla pubblicazione delle seguenti informazioni: nome e tipologia del dato/collezione, Titolare/Referente (Nome e Cognome), Ente, indirizzo, telefono, e-mail.

Art. – 12 Recesso

Le Parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 - Domicilio

Ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, le Parti eleggono domicilio, rispettivamente:

- il MATTM presso la propria sede sita in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44;

– P...ENTE SOTTOSCRITTORE...presso la propria sede sita in

Lì.....

**Per il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare**

Per ...ENTE SOTTOSCRITTORE....

.....

.....

(_____)

(_____)

Le Parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra ed in particolare delle condizioni di cui agli artt. 5 e 11, del presente Protocollo d'Intesa, le cui clausole – rilette ed approvate – vengono dalle Parti accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'1341 e 1342 del Codice Civile.

**Per il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare**

Per...ENTE SOTTOSCRITTORE....

.....

.....

(_____)

(_____)